

Redazione:  
Ministero delle Attività Produttive  
D.G.A.M.T.C.  
tel. 06/47052456  
fax 0647052898  
www.minindustria.it  
redazione.dgadm@minindustria.it

Progetto, realizzazione grafica e distribuzione:  
MC Consulting spa  
Via Olindo Guerrini 10,  
00137 Roma  
tel. 06/8720301  
www.mcoconsulting.it

Stampa:  
Tipolitografia OBISO,  
via G. Mazzini, 24  
00010 Villanova Guidonia (RM)

Direttore responsabile:  
Antonio Liroi

Comitato di redazione:  
Francesco Bianzino  
Antonella d'Alessandro  
Piero Francolini  
Marianna Luongo  
Umberto Troiani

Segreteria di redazione:  
Tiziana Pizzoni

**Qi**

**Quaderno**  
*Informativo*

Registrato al tribunale di Roma  
n° 447 del 22 ottobre 2001

Nessun albero è stato  
abbattuto per la creazione  
di queste pagine

**in questo numero:**



**Metalli preziosi:  
la nuova disciplina su  
titoli e marchi di  
identificazioni**

pagina 1

**I prezzi dei carburanti  
nel 2001: andamenti e  
confronti internazionali.**

pagina 3

**Novità per i consumatori  
nella comunitaria 2001**

pagina 6

Febbraio 2002

**Qi**

**quaderno Informativo**  
a cura della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori  
Ministero delle Attività Produttive



**7/02**



## Metalli preziosi: la nuova disciplina su titoli e marchi di identificazione

**E'** in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il regolamento di attuazione del decreto legislativo n.251/99 sui marchi di identificazione e sui titoli dei metalli preziosi, con il quale è stata riformata l'intera disciplina normativa risalente al 1968.

L'intervento di riforma si è reso necessario per adeguare, su richiesta dell'Unione Europea, la vecchia normativa ai seguenti principi direttivi:

- 1 modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri della Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;
- 2 riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione;
- 3 modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della

conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.

Con l'occasione si è proceduto poi ad aggiornare l'impianto normativo rispetto alle nuove tecniche e standard produttivi diffusi in ambito comunitario. Un altro aspetto degno di rilievo contenuto nel decreto 251, è quello della semplificazione delle procedure amministrative, resa possibile anche grazie al trasferimento dei compiti e delle funzioni degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio: sono state poste soltanto in capo a queste ultime le competenze specifiche in materia di tenuta del registro dei marchi e di vigilanza sulla produzione e commercializzazione dei prodotti in metalli preziosi.


I destinatari diretti dell'intervento normativo sono innanzitutto coloro che producono, vendono o importano metalli preziosi (materie prime, semilavorati e oggetti finiti), ossia tutte le imprese

artigianali o industriali ed alcune commerciali, per le quali in particolare corre l'obbligo principale di chiedere la concessione di un marchio di identificazione per svolgere l'attività specifica, e per le quali sussiste altresì la facoltà di farsi certificare - da laboratori di analisi specializzati - la conformità degli oggetti preziosi posti in commercio.

Ed è proprio il regolamento attuativo del decreto 251 che definisce in dettaglio la procedura di accertamento dei laboratori che potranno rilasciare la certificazione di conformità. Gli obiettivi generali e delineati con la nuova disciplina regolamentare sono i seguenti:

- 1 assicurare un maggiore livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali, in ordine alla veridicità del titolo dichiarato sugli oggetti commercializzati, e ad una maggiore sorveglianza sul mercato;
- 2 semplificare le procedure amministrative per le imprese;
- 3 eliminare i ritardi che spesso si riscontrano nella commercializzazione dei prodotti italiani in alcuni paesi dell'Unione europea (paesi con sistema cd." Hallmarking"), in cui il regime di autocertificazione, quale è il marchio di identificazione nazionale, è considerato di minor garanzia della tutela della fede pubblica, rispetto al sistema di garanzia della qualità dei prodotti o al sistema di certificazione da parte di terzi.

Il nuovo sistema di certificazione e controllo che si basa di criteri di trasparenza e correttezza delle transazioni commerciali, decollerà quando sarà impiantata e dislocata in tutto il territorio italiano una rete di laboratori di analisi per la certificazione di conformità degli oggetti preziosi, e si potrà riconoscere validità alle certificazioni



rilasciate da organismi di certificazione accreditati a livello comunitario. In ogni caso è certo che si potrà contare su quelli ormai consolidati ed attrezzati presenti nei diversi distretti industriali dove la produzione orafa/argenteria è più rilevante.

Qualunque sia il reale risultato, che potrà essere raggiunto a medio termine, esso rappresenterà, comunque, il superamento della situazione attuale di completo stallo. L'assetto amministrativo è cambiato ed il fatto che i compiti e le funzioni siano stati conferiti alle camere di commercio non può che essere un passo in avanti verso l'organizzazione di servizi amministrativi più efficaci ed adeguati alle diverse realtà locali.

Per ulteriori informazioni :  
[annarita.truppa@minindustria.it](mailto:annarita.truppa@minindustria.it)  
[www.minindustria.it/dgatm.htm](http://www.minindustria.it/dgatm.htm)

# I prezzi dei carburanti nel 2001: andamenti e confronti internazionali.

**N**el corso del 2001 il prezzo del petrolio sui mercati internazionali ha seguito un trend tendenzialmente al ribasso: nella prima metà dell'anno le quotazioni, pur senza indicare nettamente una tendenza di fondo, hanno oscillato intorno a valori comunque inferiori a quelli raggiunti nel corso del 2000. Infatti, dopo aver toccato un valore massimo nei mesi di maggio e giugno ( 512 lire al kilo rilevato il 5 giugno), nel corso del secondo semestre il prezzo è decisamente calato, giungendo a metà novembre alla quotazione di 270 lire al kilo, paragonabile a quella dell'agosto 1999.

L'andamento al ribasso del greggio si è verificato in concomitanza con la decelerazione dell'economia mondiale. I tragici eventi dell'11 settembre hanno determinato solo un momentaneo aumento delle quotazioni: dopo un'impennata sopra le 460 lire al kilo, già nella terza decade di settembre le quotazioni erano scese al di sotto dei livelli raggiunti prima degli attentati alle torri gemelle.

Calando il greggio, anche i prezzi industriali dei prodotti finiti, benzine e gasolio, hanno seguito la stessa tendenza al ribasso, seppur con dinamiche differenti per ciascun prodotto.

Come si evidenzia nei grafici, se il prezzo industriale Italia delle benzine ha seguito, pur con diverse oscillazioni, l'andamento al ribasso delle quotazioni internazionali del prodotto finito, lo stesso non si è verificato per il gasolio auto, che ha tardato molto a ribassare e solo nella seconda parte dell'anno, ha decisamente imboccato la strada in discesa.

Circa il confronto con la Unione Europea, il

prezzo industriale in Italia è risultato, come nel 2000, sempre superiore al prezzo medio sia dei 15 Paesi della U.E. sia dei 12 Paesi dell'U.M.E. (Unione Monetaria Europea). Mediamente nel 2001 lo scarto del prezzo Italia è stato per la benzina senza piombo di 69,71 £/litro rispetto alla media U.E. e di 54,22 £/litro rispetto alla media U.M.E. Per il gasolio auto gli scarti medi sono di 40,66 e di 42,60 £/litro rispetto alla media U.E. e alla media U.M.E.

In generale durante l'anno il prezzo al consumo della benzina senza piombo ha raggiunto il suo massimo nell'ultima settimana di maggio: 2.180 £/litro, mentre il minimo si è avuto nella seconda metà di dicembre: 1.916 £/litro.

Per il gasolio auto il massimo è stato toccato con 1.772 £/litro agli inizi dell'anno, ed il minimo con 1.559 £/litro intorno al 29 ottobre.


L'esame dei prezzi delle compagnie petrolifere, pubblicati quotidianamente sul sito Internet della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, evidenzia che il venir meno del bonus fiscale di 50 lire al litro intervenuto alla fine di ottobre è stato rapidamente riassorbito dalle diminuzioni del prezzo alla pompa.

Sebbene allo stato attuale i prezzi dei carburanti si mantengano su valori contenuti, non è possibile comunque stabilire quale sarà l'andamento nel 2002, essendo legate queste ultime essenzialmente dalla politica dei tagli seguita da parte dei Paesi produttori, e dall'andamento



BENZINA SENZA PIOMBO



GASOLIO AUTO



## Novità per i consumatori nella comunitaria 2001



dell'economia mondiale. Ciò induce ad implementare l'attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti petroliferi. Tale impegno sarà ulteriormente rafforzato per assolvere ai compiti assegnati dal D.L. 356/01, convertito con L. 418/01, il quale prevede che il Governo trasmetta al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione

sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi con riferimento alle quotazioni internazionali.

Per informazioni:  
[alessandro.serra@minindustria.it](mailto:alessandro.serra@minindustria.it)  
[aldo.crittelli@minindustria.it](mailto:aldo.crittelli@minindustria.it)

Si è concluso il 20 febbraio scorso l'esame parlamentare del disegno di legge annuale col quale l'Italia, a partire dal 1986 (anno di emanazione della c.d. Legge La Pergola) si adegua alla normativa comunitaria. Tante le norme che in qualche modo impattano sui consumatori; alcune con effetto immediato come quelle, ad esempio, in tema di cosmetici, o di acque minerali. Altre, come quelle che prevedono criteri e principi di delega per il recepimento di direttive (tra le tante, commercio elettronico o etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari) con effetto differito all'esercizio da parte del Governo delle rispettive deleghe. Due tra le maggiori novità in pillole in vigore da subito:

**l'articolo 11** col quale si è apportata una modifica aggiuntiva all'articolo 3 della legge n. 281/98 in materia di diritti dei consumatori e degli utenti; articolo questo che riconosce alle associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di quelle rappresentative a livello nazionale, la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, e a richiedere, tra l'altro, al giudice di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti. La modifica, che ha costituito peraltro strumento di completo recepimento della direttiva 98/27 sui provvedimenti inibitori, rende stringente il potere inibitorio. La novità di indubbia portata consiste nel prevedere a carico dell'operatore economico che tiene un comportamento lesivo e che non si adegua all'obbligo di abbandonare comportamenti ritenuti tali dal giudice, l'obbligo di corrispondere una somma di danaro (variabile a seconda della gravità del fatto da 516 a 1032 euro) per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento all'ordine. Ma c'è

di più. Gli introiti connessi a questa disposizione di legge andranno a costituire un fondo, gestito dal Ministero delle attività produttive e finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Sul tipo di iniziative ovviamente la legge non dice nulla, ma è facilmente prevedibile che si tratterà di mettere a punto programmi di informazione, assistenza, consulenza e quant'altro sia strumentale ad elevare il grado di protezione del consumatore. Quindi: maggiore incisività delle azioni intraprese dalle associazioni, forse finora esercitate in modo ininfluente, e dello stesso potere giudiziario, contro condotte poco virtuose degli operatori economici.

**Seconda novità:** la comunitaria (**all'art. 10**) interviene sul decreto legislativo 427/98 che ha recepito la direttiva 94/47 sulla multiproprietà. Prima della modifica l'acquirente che avesse deciso di applicare al contratto una legislazione diversa dall'italiana, si sarebbe visto riconoscere le garanzie previste dal decreto 427 solo se l'immobile fosse ubicato in Italia.

Con la modifica introdotta, si allarga all'intero territorio comunitario l'ambito entro il quale rendere in ogni caso applicabile il decreto 427, con evidente vantaggio dell'acquirente.

Il criterio di collegamento al trattamento giuridico, quindi, non dipende più dai confini nazionali.

Emerge con forza il corollario della "invalicabilità" della soglia minima di tutela, ovunque il bene insista in ambito comunitari.

Per informazioni:  
[antonella.dalessandro@minindustria.it](mailto:antonella.dalessandro@minindustria.it)